N. **3321-3790-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 16 febbraio 2000

(Relatore: **ANGELICI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3321, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, BALOCCHI, CÈ, CHINCARINI, COPERCINI, FONTAN, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio

Presentata il 27 febbraio 1997

E

n. 3790, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAETANO VENETO, RUZZANTE, CHIAVACCI, RUFFINO

Estensione dei benefici di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore di militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, e disposizioni in materia di indennizzo privilegiato aeronautico

Presentata il 30 maggio 1997

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 3321 e 3790 si vedano i relativi stampati.

1. Ambito dell'intervento normativo.

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge 3 giugno 1981, n. 308, agli articoli 3 e 5, ha riconosciuto particolari provvidenze ai familiari del personale militare deceduto a seguito di espletamento del servizio nei casi particolari di impiego in servizio di ordine pubblico, vigilanza ad infrastrutture militari e civili ovvero in operazioni di soccorso.

Le provvidenze consistono in una speciale elargizione di lire 150 milioni (importo aggiornato dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302), pari a quella prevista nel tempo per le vittime del dovere delle Forze di polizia di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni e in un trattamento speciale di pensione pari alla retribuzione che il dante causa avrebbe percepito nel tempo (rivalutato cioè in base alla dinamica salariale).

La stessa legge, all'articolo 6, primo e secondo comma, ha invece previsto, per i familiari del personale deceduto in attività di servizio ordinario per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, la corresponsione della sola speciale elargizione di cui sopra, ridotta al 50 per cento, e incrementabile del 30 per cento se il dante causa aveva carico di famiglia (importo attuale lire 75 milioni o lire 120 milioni).

I benefìci suddetti decorrono dal 1° gennaio 1979, come previsto dall'articolo 7.

I citati benefìci sono stati mutuati da quelli istituiti per le Forze di polizia con le seguenti leggi: legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni (per la speciale elargizione); legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni (trattamento speciale di pensione).

La speciale elargizione in misura intera (importo attuale lire 150 milioni) ed il trattamento speciale di pensione sono corrisposti ai familiari del personale delle Forze di polizia deceduto nell'adempimento del dovere (« vittima del dovere »).

Per vittima del dovere si intende, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 27 ottobre 1973, n. 629, aggiunto dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466, quel personale delle Forze di polizia deceduto « in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico » nonché quello deceduto « in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso ».

Tale normativa ha prodotto una doppia sperequazione nella concessione delle provvidenze in parola. In particolare: nell'ambito dello stesso personale militare, fra i caduti in servizio ordinario per causa di natura violenta (ad esempio incidenti di volo ed automobilistico, esplosione di ordigni, eccetera) ai quali è attribuita la sola speciale elargizione ridotta al 50 per cento (aumentabile del 30 per cento in caso di carico di famiglia), ed i caduti in servizio di ordine pubblico di vigilanza alle installazioni ovvero in operazioni di soccorso che sono assimilati alle cosiddette « vittime del dovere » delle Forze di polizia, per i quale viene quindi corrisposto ai familiari l'intero importo della speciale elargizione e il trattamento speciale di pensione; tra il personale militare e quello della Polizia di Stato, riguardo alla data di decorrenza dei benefìci, che per il personale militare hanno decorrenza dal 1° gennaio 1979, mentre per quello della Polizia la speciale elargizione decorre dal 1° gennaio 1969, ai sensi della legge 4 dicembre 1981, n. 720; il trattamento speciale di pensione ha decorrenza economica dal 1° gennaio 1974, con l'estensione del beneficio agli eventi

accaduti prima di tale data ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 ottobre 1973 n. 629.

2. Contenuto del testo unificato.

Il testo unificato delle proposte di legge A.C. 3321 e A.C. 3790, finalizzato ad intervenire sulla materia dei trattamenti in favore degli appartenenti alle Forze armate e di polizia che siano colpiti da eventi mortali, o gravemente lesivi dell'integrità fisica, è stato adottato come testo base dalla IV Commissione nella seduta del 27 ottobre 1999.

Il nuovo testo sostituisce il precedente testo unificato, adottato come testo base nella seduta dell'8 luglio 1997, il cui esame era stato provvisoriamente rinviato da parte della Commissione (nella seduta del 22 ottobre 1997), anche alla luce degli orientamenti emersi nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la V Commissione (Bilancio), nella seduta del 24 luglio 1997.

Tale nuovo testo unificato, così come il precedente, è diretto ad introdurre specifiche modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 della citata legge 3 giugno 1981, n. 308, modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, prevede il riconoscimento di benefici economici ai militari vittime di infortuni verificatisi durante il periodo di servizio, dai quali derivi la morte o una menomazione dell'integrità fisica che sia ricompresa fra quelle di cui alla tabella A ed alla tabella B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. L'articolo 2 della legge riconosce a tali soggetti, ed ai loro congiunti, l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria, ed i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

L'articolo 1 della legge, nell'individuare le categorie dei soggetti destinatari, cita, oltre ai militari in servizio di leva, ai richiamati ed agli allievi di scuole ed accademie militari, i « militari volontari o trattenuti ». Tale espressione sembra doversi riferire ai soli soggetti che si trovino in ferma volontaria ed a quelli che abbiano ottenuto l'accesso alla ferma prolungata, escludendo dalla platea dei beneficiari i militari in servizio permanente effettivo.

Tale esclusione appare del resto confermata dalla lettura dell'articolo 6 della stessa legge n. 308 del 1981 che riconosce il diritto ad una speciale elargizione in caso di decesso per effetto di eventi violenti occorsi nell'adempimento del servizio « ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile ». Dal tenore della disposizione ora citata appare infatti chiaro come la *ratio* della legge vada intesa nel senso di una sottrazione della categoria dei militari in servizio permanente dal novero dei beneficiari contemplati dall'articolo 1.

Lo stesso articolo 1 esclude espressamente dall'applicazione dei benefici i militari in licenza, in permesso, e quelli che al momento dell'evento dannoso si trovino fuori presidio senza autorizzazione.

Per quanto riguarda i benefici per i familiari, l'articolo 6 della legge n. 308 del 1981, come ricordato, contempla due ipotesi:

il comma 1 prevede l'attribuzione di una elargizione ai familiari di militari in servizio permanente e di complemento, o di personale delle Forze di polizia, deceduti in attività di servizio per effetto diretto di ferite causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio; tale elargizione è pari al 50% di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, per le vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia. L'importo attuale di tale somma è di lire 150 milioni;

il comma 3 prevede la concessione di un'altra elargizione, a favore dei familiari dei soggetti indicati dall'articolo 1 della stessa legge n. 308; (tali sono, come si è detto, i militari in servizio di leva, i volontari, i richiamati, e gli allievi dei corpi

di polizia, i quali subiscano, per causa di servizio, o durante il periodo di servizio, un evento che ne provochi la morte o una menomazione). L'elargizione in questione è fissata in lire 50 milioni.

Inoltre, l'articolo 5 della stessa legge dispone, per i superstiti dei militari indicati dall'articolo 1, nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, la concessione di una elargizione pari a quella di cui alla citata legge n. 624 del 1975.

Il testo unificato delle Commissioni si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 propone la modifica dell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, nel senso di inserire il riferimento ai volontari e di consentire che le disposizioni previste dalla legge n. 308 si applichino anche a coloro che, al momento dell'eventuale infortunio subìto, si trovassero in licenza, in permesso, o fuori dal presidio senza autorizzazione.

L'articolo 2 provvede a modificare ed integrare l'articolo 6 della legge n. 308 del 1981. In particolare, con una modifica al comma 1 della stessa legge, nonché a quelli dei militari in servizio permanente e di complemento e del personale delle Forze di polizia, che siano deceduti in attività di servizio per effetto di ferite causate da eventi di natura violenta venga corrisposta una elargizione speciale pari a quella attribuita dalla legge n. 624 del 1975 ai superstiti delle vittime del dovere (l'importo attuale di tale somma è di lire 150 milioni).

Con l'aggiunta di un nuovo comma (dopo l'ultimo), si riconosce inoltre il diritto al trattamento di pensione, già previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 308, a beneficio di vedove ed orfani del personale di Forze armate e polizia caduti in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari o in operazioni di soccorso. Tale pensione è stabilita in misura pari al trattamento complessivo corrisposto al congiunto al momento del decesso.

L'articolo 3 prevede che la decorrenza della legge abbia inizio il 1° gennaio 1994.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono valutati dall'articolo 4 in 2.830 milioni di lire all'anno per il triennio 2000-2002, recependo in tal senso il parere espresso dalla V Commissione, e vengono posti a carico del « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioni economica, utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro.

3. Istruttoria legislativa svolta.

La Commissione ha esaminato le proposte di legge 3321 e 3790 in un lungo periodo di tempo. L'esame è iniziato il 1° luglio 1997, ed è proseguito nella seduta dell'8 luglio, con l'adozione di un testo unificato presentato dal relatore, e il 22 ottobre 1997.

L'esame è rimasto sospeso due anni ed è ripreso il 26 ottobre 1999. Il 27 ottobre è stato adottato un nuovo testo unificato, trasmesso alle Commissioni competenti per il parere il 9 novembre 1999.

La I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione, accolta nel testo in esame. La XI Commissione ha espresso parere favorevole. La V Commissione invece ha espresso parere favorevole condizionato a pesanti modifiche dell'articolato, tali da stravolgerne il valore politico ed il significato concreto presso i numerosi potenziali destinatari delle norme.

Soprattutto in considerazione di questo aspetto, la Commissione non ha ritenuto di accogliere la prima e la seconda condizione apposte al parere della V Commissione, per rimettere la decisione definitiva sul punto direttamente all'Assemblea.

Si raccomanda pertanto una rapida definizione del provvedimento, per consentire di soddisfare al più presto le esigenze dei numerosi soggetti interessati.

Vittorio ANGELICI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3321 e C. 3790;

rilevata l'opportunità di una estensione dell'applicabilità delle disposizioni della legge 3 giugno 1981, n. 308 e del provvedimento in esame anche a fattispecie insorte antecedentemente ai termini di decorrenza attualmente fissati, rispettivamente, al 1° gennaio 1979 e al 1° gennaio 1994, al fine di evitare disparità di trattamento in relazione a situazioni familiari egualmente meritevoli di tutela;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare il primo periodo dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, nel senso di introdurre le parole « i militari in servizio volontario », al fine di chiarire che tra i destinatari delle norme di cui alla citata legge n. 308 del 1981, come modificata dal provvedimento in esame, rientrano anche i militari di carriera, la cui mancata inclusione tra i beneficiari potrebbe sollevare dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della disparità di trattamento, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso l'articolo 1, in quanto suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

sia soppresso l'articolo 3, in quanto suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 4, comma 1, sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.830 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio.

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di leva » sono inserite le seguenti: « , i militari in servizio volontario »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole da: « è corrisposta » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti « è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista per i superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, in lire 2.830 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3321A
Lire 500